

**DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013**  
**213/2013/R/EEL**

**ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ COFELY ITALIA S.p.A. DI NARNI**  
**DALL'ELENCO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 maggio 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 159/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 159/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 245/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 44/2013/R/EEL);
- la lettera dell'Autorità alla società Cofely energia S.r.l. del 22 giugno 2012, prot. Autorità n. 18884 di pari data (di seguito: lettera del 22 giugno 2012);
- la lettera dell'Autorità alla società Cofely energia S.r.l. del 24 settembre 2012, prot. Autorità n. 29172 di pari data (di seguito: lettera del 24 settembre 2012);
- la comunicazione della società Cofely energia S.r.l., prot. Autorità 75068 del 21 dicembre 2009;
- la comunicazione della società Cofely Italia S.p.A. in data 8 ottobre 2012, prot. Autorità n. 31010 di pari data;

- la lettera dell’Autorità alla società Cofely Italia S.p.A. del 20 marzo 2013, prot. Autorità n. 11073 di pari data;
- la comunicazione della società Cofely Italia S.p.A. in data 29 marzo 2013, prot. 19/13/EC, prot. Autorità n. 12418 del 29 marzo 2013, come integrata dalla comunicazione tramite posta elettronica in data 8 aprile 2013, prot. Autorità n. 13268 di pari data (di seguito: lettera del 29 marzo 2013);
- la lettera dell’Autorità alla società Cofely Italia S.p.A. del 17 aprile 2013, prot. Autorità n. 14419 (di seguito: lettera del 17 aprile 2013).

#### CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle reti interne d’utenza (di seguito: RIU) attribuendo all’Autorità, tra l’altro, il potere di individuarle e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia; in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il predetto articolo 33, della legge 99/09, inoltre, sottopone le RIU a una disciplina speciale, prevedendo, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi tariffari (relativi agli oneri di trasmissione e distribuzione, alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, alla compensazione dei vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) *“esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”* (comma 6);
- con la deliberazione ARG/elt 175/09, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’individuazione delle RIU e dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l’Autorità ha predisposto, tra l’altro, un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento);

- il predetto elenco è stato integrato con la deliberazione ARG/elt 66/10, includendovi anche la rete della società Cofely Energia S.r.l. situata nel comune di Narni (TR), cui oggi è subentrata la società Cofely Italia S.p.A. (di seguito: Cofely).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito di una diversa ricognizione (relativa alla distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema), avviata con la deliberazione 159/2012/R/COM, è stata acquisita, con le lettere del 22 giugno 2012 e del 24 settembre 2012, documentazione di Cofely da cui risulta che l'impianto elettrico gestito da Cofely nel Comune di Narni non soddisfa i requisiti, previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, per la sua inclusione nell'elenco delle RIU;
- pertanto, con la deliberazione 44/2013/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Cofely per l'esclusione del predetto impianto elettrico dall'elenco delle RIU;
- nell'ambito del procedimento, oltre alla documentazione sopra richiamata, in seguito a richiesta degli Uffici dell'Autorità, Cofely ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 29 marzo 2013;
- con la lettera del 17 aprile 2013 il responsabile del procedimento ha comunicato a Cofely le risultanze istruttorie.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- dalla documentazione acquisita emerge, in primo luogo, che la configurazione impiantistica gestita da Cofely è caratterizzata dalla presenza di una unità di consumo e di una unità di produzione, le quali, tuttavia, non sono connesse tra loro mediante una rete interna a sua volta connessa con la rete pubblica (rete di trasmissione o di distribuzione);
- in particolare, le predette unità risultano collegate tra loro tramite una rete pubblica, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'inclusione della predetta configurazione impiantistica nell'elenco delle RIU;
- in secondo luogo, dalla documentazione esaminata emerge che le unità di consumo e produzione considerate ai fini della citata configurazione impiantistica gestita da Cofely non hanno, fino ad oggi, mai goduto dei benefici economici derivanti dalla loro inclusione nell'elenco delle RIU, essendo state sempre gestite come utenti distinti, connessi in distinti punti della rete pubblica.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- escludere dall'elenco delle RIU la configurazione impiantistica di Cofely situata nel comune di Narni (TR);
- aggiornare pertanto l'elenco delle RIU, contenuto nella Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, l'elenco delle RIU, così modificato, al Ministero dello Sviluppo Economico

## **DELIBERA**

1. di escludere la configurazione impiantistica della società Cofely Italia S.p.A. dall'elenco delle RIU di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, come aggiornata con la deliberazione 245/2012/R/EEL;
2. di sostituire la Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di comunicare il presente provvedimento alla società Cofely Italia S.p.A. ed alla società Enel Distribuzione S.p.A.;
4. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*